

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURDACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1966

Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Tutti i disegni di legge aventi per oggetto il condono in materia tributaria seguirono quasi sempre ai provvedimenti di amnistia e di condono di reati comuni ed ebbero origine e spiegazione da motivi di ordine di giustizia, essendosi rilevato che le sanzioni pecuniarie, non aventi natura penale, meritano, ovviamente, una considerazione maggiore o per lo meno eguale a quelle aventi invece natura penale.

I precedenti in materia, ne fanno prova: così avvenne nel 1959 con la legge 30 luglio 1959, n. 559, così nel 1963 con la legge numero 1458 tanto per citare gli ultimi due provvedimenti.

Si ritenne sempre di seguire una prassi per la quale si ristabilisce l'equilibrio, estendendo al settore delle violazioni che non costituiscono reato i benefici concessi per le infrazioni più gravi costituenti reato.

D'altro canto, bisogna subito aggiungere che un tale disegno di legge, come è dimostrato dall'esperienza, apporta immediati e favorevoli vantaggi, non soltanto ai contribuenti che ne beneficiano, ma anche all'amministrazione finanziaria dello Stato per la realizzazione di entrate che, altrimenti, si realizzerebbero a lungo o addirittura lunghissimo termine. Senza dire che il conten-

zioso degli Uffici fiscali e quello degli Enti locali vengono ad alleggerirsi delle numerosissime controversie pendenti, essendo di convenienza dei contribuenti eliminare le cause mercè l'esonero delle soprattasse che appesantiscono la possibilità di far fronte al pagamento del tributo principale.

All'opposto, non può ritenersi che un siffatto provvedimento incoraggi per l'avvenire gli evasori, perchè l'esperienza non ha confermato una ripercussione del genere, mentre sembra opportuno evitare alcune sperequazioni della disciplina del sistema delle sanzioni in materia fiscale e ristabilire un equilibrio in fatto di giustizia tributaria.

Quanto alla formulazione delle specifiche norme del disegno di legge, che intendiamo proporre, sembra opportuno riprodurre integralmente quelle contenute nel testo governativo presentato dal Ministro delle finanze l'8 ottobre 1963 e approvato in quella epoca: testo che, in sostanza, è ormai l'insieme delle norme che al lume dell'esperienza e nell'attuazione pratica si sono dimostrate idonee alla finalità che si propongono.

Il condono è esteso a tutte le soprattasse e pene pecuniarie previste dalle varie leggi di imposte e tasse e viene concesso per le

sanzioni di natura amministrativa relative a infrazioni di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, di tasse e imposte indirette sugli affari, di conservazione del catasto, di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale, nonché di monopolio per ciò che non costituisce reato già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332.

È questo, in sostanza, il contenuto dell'articolo 1: gli articoli 2, 3 e 4 prevedono le condizioni alle quali viene subordinata l'applicazione del condono.

Il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, entro i quali, onde usufruire del beneficio del condono, debbono essere pagati i tributi principali e si deve adempiere alle formalità previste, è il termine ormai tradizionale, dimostratosi congruo dall'esperienza dei numerosi provvedimenti del genere che si susseguirono nel tempo.

L'articolo 5 contempla la non ripetibilità dei tributi e dei diritti corrisposti onde poter godere delle disposizioni favorevoli di cui al disegno di legge; mentre l'articolo 6 limita l'applicabilità dei previsti benefici ai fatti commessi fino a tutto il 31 gennaio 1966: tale data, così come è pure prassi costante, corrisponde a quella stabilita dal decreto di amnistia e di indulto 4 giugno 1966, di cui il presente disegno di legge vuole es-

sere il completamento per quanto concerne le sanzioni non aventi carattere penale relative ad infrazioni tributarie.

Una considerazione che non può essere omessa è che il presente disegno di legge rappresenta un notevole incoraggiamento a tutti i contribuenti oberati da soprattasse e da pene pecuniarie ed agli evasori, di mettersi in regola nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Questo, d'altra parte — come si è detto — viene ad eliminare una infinità di controversie, creando per l'Erario una provvidenziale fonte di entrate che possono essere utilizzate a finalità urgenti.

Nel sottolineare, infine, l'importanza del disegno di legge, desideriamo mettere in rilievo, l'interesse della tempestività nella presentazione di esso, ad evitare l'inconveniente lamentato in occasione dell'emanazione del provvedimento precedente, e cioè il lungo lasso di tempo tra l'entrata in vigore dell'indulto per i reati comuni e quello per le sanzioni in materia tributaria non aventi natura penale.

Tale inconveniente potrebbe essere più grave in quanto, trattandosi di un provvedimento atteso, l'intempestività finirebbe col creare una sperequazione tra i contribuenti solleciti e diligenti ed i negligenti restii a pagare i tributi, ed apporterebbe nella definizione delle contestazioni tributarie una stasi gravemente pregiudizievole per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942,

n. 239, e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprechè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

Art. 2.

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette).

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sempre-

chè nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

Art. 3.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- 1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;
- 2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopra citati.

Art. 4.

(Condizione per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Art. 5.

(Definitività dei tributi e diritti corrisposti).

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 6.

(Limite temporale per l'applicazione del condono).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 gennaio 1966.